

Ordinanza n. 16 del 11 luglio 2024

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: APPLICAZIONE DELLA DEROGA ALL'APPLICAZIONE AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE SISMA 2012 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19, RECANTE "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO"

ART. 11, RECANTE "AUTORIZZAZIONE SISMICA" E ART. 13, RECANTE "DEPOSITO DEI PROGETTI NELLE ZONE A BASSA SISMICITÀ"

Visti:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, recante "*Norme per la riduzione del rischio sismico*";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012*", in particolare l'articolo 1, lett. u) ai sensi del quale «*Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: [...] u) legge*

della Regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, articoli 9, 10, 11, 12 e 13»;

– la Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, recane “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”, in particolare l’articolo 11, recante “Programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di recupero dei beni culturali”;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122;

Richiamate:

– l’Ordinanza del 12 ottobre 2012, n. 57, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e ss.mm.ii.;

– l’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;

– l’Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e ss.mm.ii.;

– l’Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013, recante “Misure per la riduzione della vulnerabilità urbana e criteri per l’individuazione e la perimetrazione delle Unità Minime di Intervento (UMI) e per la redazione del Piano della Ricostruzione. Modalità di assegnazione dei contributi”;

– l’Ordinanza n. 66 del 7 giugno 2013, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi

del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”;

– *l’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e ss.mm.ii.;*

– *Ordinanza del 26 giugno 2024, n. 13, recante “Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 - 15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Beni Culturali ed Edilizia Scolastica-Università: approvazione modifiche ed integrazioni al mese di giugno 2024”*

– *Ordinanza del 31 maggio 2024, n. 10, recante “Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese di tutti i settori, per le persone fisiche. Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024. Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 Modifica dei termini per la conclusione dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute”;*

Visti:

– *il comma 408, articolo 1, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024;*

– *il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che all’articolo 36-bis dispone che all’articolo 3-bis, comma 4-bis del summenzionato Decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazione dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole “31 dicembre 2023” siano sostituite dalle parole “31 dicembre 2025”, prorogando quindi, in relazione ai finanziamenti agevolati, il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati in favore delle imprese agricole e agroindustriali;*

Ritenuto necessario, al fine di accelerare il completamento degli interventi e delle opere del Commissario Delegato di cui al D.L. 74/2012 e di consentire la definizione del processo

straordinario di ricostruzione:

- derogare, limitatamente agli interventi e le opere del Commissario Delegato sisma-2012 in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, alle disposizioni di cui agli artt. 11 e 13 della Legge regionale 19/2008 laddove stabiliscono una validità quinquennale dei titoli sismici, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 1, lett. *u*), della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
- considerare, dunque, applicabile la normativa sovraordinata di cui al D.P.R. 380/2001 che, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di denuncia dei lavori, deposito dei progetti ed autorizzazione in zona sismica, con ulteriore semplificazione procedurale rispetto alla disciplina regionale di cui agli artt. 11 e 13 L.R. 19/2008 citati, non individua un termine di validità dei titoli sismici.

Tutto ciò premesso e considerato, per fare fronte alle esigenze sopra menzionate, si

DISPONE

- che per tutti gli interventi e le opere del Commissario Delegato sisma-2012 in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, trova attuazione la deroga di cui all'articolo 1, lett. *u*) della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
- che con la presente ordinanza vengono, in particolare, derogate le disposizioni sulla validità quinquennale dell'autorizzazione sismica e del deposito dei progetti di cui agli artt. 11 e 13 della Legge regionale n. 19/2008;
- che, pertanto, trovano piena applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 in materia di validità della denuncia dei lavori, del deposito dei progetti e della autorizzazione in zona sismica.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)